



Automobile Club di Genova

DETERMINAZIONE

Numero 139 del 15 Luglio 2025

**OGGETTO: CIG B7A0FFEA52 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  
LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO AUTOMOBILE  
CLUB GENOVA - VARIANTE RIPRISTINO CORNICIONE**

**IL DIRETTORE**

**Dato atto** che l'Ente con determinazione n 115 del 22 Maggio 2025 ha affidato i lavori indicati in oggetto nei confronti di Edilfolino Srl per l'importo di € 12.300,00 + IVA;

**Considerato** che, a seguito di verifica sullo stato del cornicione dell'edificio della Sede, è risultato evidente che l'intervento di ripristino inizialmente previsto non era più tecnicamente perseguibile in quanto la demolizione anche solo parziale di alcuni tratti avrebbe compromesso l'adesione delle porzioni adiacenti, comportando rischi per la sicurezza;

**Verificato** che si rende pertanto necessario effettuare ulteriori lavori di intervento omogeneo e continuativo su tutta la lunghezza del cornicione sul fronte sud, pari a metri 33 lineari;

**Dato atto** che l'Ente con determinazione n 134 del 9 Luglio 2025 ha affidato gli ulteriori lavori per variante di ripristino del cornicione nei confronti di Edilfolino Srl per l'importo integrativo di € 17.900,00 + IVA;

**Vista** la richiesta di subappalto formulata in data 9 Luglio 2025 da parte dell'Impresa affidataria dei lavori;

**Dato atto** che l'Impresa ha consegnato la seguente documentazione:

- in data 9 Luglio 2025 il contratto di subappalto;
- in data 12 Giugno 2025 la dichiarazione dell'affidatario circa la non sussistenza di forma di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
- in data 17 Giugno 2025 la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 ss del D.lgs 36 del 2023, nonché circa il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12.

**Considerato** che l'Impresa ha richiesto di essere autorizzata ad affidare in subappalto una parte dei lavori ad essa affidati per un importo pari ad € 1500,00 + IVA relativamente al montaggio del ponteggio;

**Visto** l'art. 119 del D.lgs 36 del 2023, recante la disciplina in materia di subappalto;

**Dato atto** che non si rende necessario procedere alle verifiche di legge, poiché l'importo oggetto delle prestazioni subappaltate è inferiore ad € 40.000,00;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 119, comma 16 del D.lgs 36 del 2023 *“La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà”*;

### **AUTORIZZA**

l'impresa Edilfolino Srl a subappaltare i servizi oggetto del contratto all'impresa Tecnica Ponteggi Srls **entro il limite di € 5.500,00 oltre IVA**

### **PRECISA**

- in ragione del regime convenzionale dei pagamenti stabilito nel contratto di subappalto depositato presso questa stazione appaltante non si procederà al pagamento “diretto” del subappaltatore tenuto conto che il subappaltatore ha espressamente rinunciato al beneficio del pagamento diretto;
- che, ai sensi dell'art. 119, comma 12 del D.lgs 36 del 2023 *“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. **Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale**, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato*

*dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. [...] L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”*

- **che il subappaltatore prima dell'ingresso in cantiere, è tenuto a consegnare la seguente documentazione:**

- A. la polizza RC di cantiere, ai sensi dell'art. 117, comma 10 conforme allo schema tipo 2.3. del D.M. 193 del 2022;
- B. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.lgs 36 del 2023;
- C. POS, ai sensi dell'art. 119, comma 15 del D.lgs 36 del 2023;

**PRECISA**

- che, laddove dovesse emergere l'insussistenza dei requisiti di ordine generale o speciale previsti per legge, la Stazione appaltante si riserva di procedere alla revoca del presente atto;

**DISPONE**

la trasmissione tramite PEC del presente provvedimento all'Appaltatore, al Subappaltatore ed al Direttore Lavori ad ogni effetto di legge, trasmettendola agli indirizzi di seguito indicati:

- Appaltatore. PEC:
- Subappaltatore. PEC:
- Direttore Lavori. PEC:

**IL DIRETTORE**  
(F.to Raffaele Ferriello)